### Ordinanza n. cronol. 5476/2020 del 10/12/2020

RG n. 528/2020



La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Ci	ivile, composta dai Signori	
 dr. Antonino Liberto Porracciolo	Presidente rel.	
 dr.ssa Marinella Laudani	Consigliere	
 dr.ssa Giulia Maisano	Consigliere	
 ha pronunciato la seguente		
 ORDINANZA		
 nel procedimento civile iscritto al n. 528/2020 R.O	G.	
^^^^^^		
 Letti gli atti e sciogliendo la riserva assu-	nta all'udienza del 2 ottobre	969686p
 2020, osserva quanto segue.		37a4ed4f
Il Comitato di Messina dell'Unione Nazio	onale Consumatori e il Coor-	0912693
 dinamento delle associazioni per la difesa dell'an	mbiente e la tutela dei diritti	4a2bc8b
 di consumatori ed enti (Codacons) hanno propos	sto reclamo, ai sensi dell'art.	nria#: 51
 140 bis, 7° comma, Dlgs 206/2005 (Codic	ce del consumo), avverso	RMA QUALIFICATA Serial#: 5154a2bc8b0912893d7a4ed4fd98969b
 l'ordinanza del 5 febbraio-2 marzo 2020, con la c	quale il Tribunale di Palermo	QUALIFI
 ha dichiarato inammissibile la domanda dirett	a alla condanna di Amam	ᇤ
 (Azienda Meridionale Acque Messina) al pagam	ento di somme di danaro, in	PER CA DI
 favore dei soggetti rappresentati in giudizio sia d	a detto Comitato sia dal Co-	BAPEC F
 dacons; somme richieste in conseguenza del	disservizio nell'erogazione	Da: ARU
 dell'acqua nel Comune di Messina nel periodo d	lal 24 ottobre al 3 novembre	Firmato Da: PORRACCIÓLO ANTONINO LIBERTO Emesso Da: ARUBAPEC
 2015.		BERTO
 Il Tribunale ha ritenuto:		ONINO
- che il mancato approvvigionamento fu d	lovuto non all'omessa attiva-	OLO ANT
zione del sistema di interscambio delle fonti di a	approvvigionamento, bensì al	RRACCIC
 factum principis costituito da ordinanze del Sind	laco del Comune di Messina	b Da: POI
		Firmato



che imponevano, appunto, l'interruzione della fornitura idrica su tutto il terri-	
torio comunale (pagg. 25 e 26 dell'ordinanza qui impugnata);	
- che, inoltre, la situazione di fatto integrava gli estremi dell'evento	
eccezionale, e dunque una condizione ascrivibile al rango di esimente ai sensi	
dell'art. 1.2 della Carta dei servizi dell'Amam.	
Il Comitato e il Codacons deducono:	
a) che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che l'interruzione	
fosse da ascrivere alle ordinanze sindacali e non, invece, alla rottura della tu-	
bazione e al mancato interscambio delle fonti di approvvigionamento. Infatti –	16988691
proseguono i reclamanti –, con detti provvedimenti il Sindaco di Messina di-	d7a4ed4
spose non l'interruzione dell'erogazione idrica, bensì la chiusura di scuole e	0912693
di uffici pubblici per ragioni di carattere igienico-sanitarie, e inoltre, ove	QUALIFI¢ATA Seriial#: 5154a2bc8b0912693d7a4ed4fd98969b
l'interscambio fosse stato esistente già alla data di rottura, la città di Messina	orial#: 51:
non sarebbe stata privata dell'acqua per sette giorni;	CATA Sc
b) che il Tribunale non ha effettuato una corretta lettura del punto 1.2	QUALIFI
della Carta dei Servizi; ciò perché il caso ivi contemplato – si legge a pag. 27	) FIRMA
del reclamo – si riferisce a guasti «che non investono le fonti di approvvigio-	PER CA D
namento», e precisamente «all'ipotesi della rottura di una conduttura che ser-	Da: ARUBAPEC PER CA
ve un solo quartiere, una singola via, un condominio o addirittura una sempli-	Da: ARL
ce utenza»; in questi casi, «il sistema di interscambio delle fonti in detta ipo-	) Emesso I
tesi (anche ove esistente e funzionante) non determinerebbe alcuna attenua-	LIBERTC
zione del problema di carenza idrica in attesa della riparazione». In definitiva,	ONINO
la previsione contenuta nel punto 1.2 riguarda la «rottura di una tubazione po-	Firmato Da: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO
sta a valle del serbatoio dell'acquedotto».	RRACC
Dal canto suo, Amam replica affermando che:	o Da: PC
	Firmate



	a) nessun travisamento delle ordinanze sindacali può ascriversi al giu-	
	dice di prime cure, avendo questi «correttamente [] ritenuto che la mancata	
	erogazione dell'acqua non è dipesa dalla mancata attivazione del cosiddetto	
	sistema di interscambio delle fonti di approvvigionamento previsto dalla Carta	
	dei Servizi, quanto piuttosto dalla necessità di interrompere la fornitura idrica	
	su tutto il territorio comunale» (pag. 9);	
	b) è la stessa Carta dei servizi a elevare l'evento eccezionale - verifica-	
-	tosi nel caso di specie - al rango di esimente, circostanza segnalata	
	all'Amministrazione comunale dai tecnici dell'Amam e posta a fondamento	169686pj
	delle ordinanze con le quali il Comune di Messina ha inteso regolarizzare la	RMA QUALIFIÇATA Serial#: 5154a2bc8bd912693d7a4ed4fd98969b
	situazione di grave emergenza igienico sanitaria che ne era scaturita dispo-	3912693
	nendo la chiusura degli edifici scolastici e degli uffici pubblici (pag. 12).	1a2bc8b(
	Infine, Generali Italia Spa chiede a questa Corte di dichiarare:	al#: 515-
	1) l'inammissibilità e/o l'infondatezza del reclamo;	ATA Seri
		JALIFI¢/
	2) l'inoperatività della garanzia dedotta in giudizio;	MA QL
	3) che la sua costituzione in giudizio dev'essere intesa nei limiti di	D F
	massimale di polizza.	
	Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.	3APEC F
	Come anticipato, il Tribunale ha ritenuto che la mancata erogazione	a: ARUĒ
	dell'acqua nel Comune di Messina, nel periodo intercorso tra la fine di ottobre	Firmato Da: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA
	e l'inizio di novembre 2015, fu dovuta all'obbligo di ottemperare a ordinanze	ERTO
		NO L
	del Sindaco del centro peloritano, con le quali, secondo quanto si legge a pag.	NO FI
	26 dell'impugnata ordinanza, fu affermata la «necessità [] di interrompere	SIOLO A
	l'erogazione dell'acqua»; ricostruzione fattuale, quest'ultima, contestata dai	PRRACC
	reclamanti, i quali denunciano, sul punto, un «palese errore di fatto».	. Da: PC
		Firmatd
	3	



# Ordinanza n. cronol. 5476/2020 del 10/12/2020

RG n. 528/2020

Ciò posto, si osserva che nelle ordinanze sindacali de quibus – l'una	
del 26 ottobre 2015, recante il n. 251018 di protocollo, e l'altra del successivo	
giorno 28, con n. 252423 di protocollo – si ordinava la chiusura di tutti gli	
edifici scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, dei centri di aggre-	
gazione giovanile, nonché degli uffici pubblici; ciò sul presupposto della	
mancata erogazione dell'acqua sull'intero territorio comunale dovuta alla fra-	
na, che aveva arrecato gravi danni alla rete idrica che rappresentava la princi-	
pale fonte di approvvigionamento della Città di Messina.	
E dunque, dalla lettura delle ordinanze sindacali emerge che il blocco	11098969b
del rifornimento dell'acqua costituiva il presupposto di fatto e non, invece, il	33d7a4ed
momento precettivo e dispositivo delle stesse, sicché è evidente che, sul pun-	86091269
to, il Tribunale è incorso in errore.	54a2bc
Per quanto precede deve quindi concludersi che il ricorso non (poteva	rial#: 51
e non) può dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza, giacché, al	FIRMA QUALIFI¢ATA Serial#: 5154a2bc8bd912693d7a4ed4fd98969b
contrario, si imponeva (e si impone) un accertamento di fatto, di natura emi-	A QUALIF
nentemente tecnica, circa la principale questione controversa tra le parti: quel-	D
la, cioè, diretta a verificare se l'attivazione del sistema di interscambio delle	Š
fonti di approvvigionamento avrebbe (come affermano i reclamanti a pag. 27	Firmato Da: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER
dell'atto introduttivo di questa fase del giudizio) o meno (come opina l'Amam	o Da: ARI
alle pagg. 10 e 11 della propria memoria di costituzione) evitato il blocco	) Emess
dell'erogazione idrica.	LIBERT(
Quanto, poi, alla seconda questione affrontata dal Tribunale, si osserva	ONINO
che non è in discussione il fatto che una frana possa, almeno in teoria (tenuto	IOLO AN
conto, cioè, delle peculiarità della vicenda concreta), sussumersi tra gli eventi	DRRACC
naturali di natura eccezionale. Piuttosto, nel caso in esame andrà verificato se,	uto Da: PC
	Firma



## Ordinanza n. cronol. 5476/2020 del 10/12/2020

RG n. 528/2020

ove fosse stato realizzato e attivato il sistema di interscambio, (l'evento teori-	
camente eccezionale costituito dal)la frana non avrebbe impedito l'erogazione	
dell'acqua.	
den acqua.	
Per tutto quanto precede, in conclusione, in riforma dell'impugnata or-	
dinanza, va dichiarata l'ammissibilità dell'azione di classe proposta dagli	
odierni reclamanti, ai quali va assegnato il termine di trenta giorni, decorrente	
dalla comunicazione del presente provvedimento, per la pubblicazione dello	
stesso (a loro cura e spese) su due quotidiani, a diffusione l'uno nazionale e	
l'altro locale.	1989696
Inoltre, ai sensi del 9° comma dell'art. 140 bis del Codice del consu-	3d7a4ed4fı
mo:	991269:
a) va precisato che l'oggetto del giudizio è costituito dai diritti indivi-	QUALIFI¢ATA Serial#∶5154a2bc8bd912893d7a4ed4fd98989b
duali degli utenti del servizio idrico del Comune di Messina, asseritamente le-	rial#: 51
si dall'omessa attivazione del sistema di interscambio delle fonti di approvvi-	ICATA Se
gionamento e quindi dalla mancata erogazione del servizio stesso dal 24 otto-	A QUALIF
bre al 3 novembre 2015;	DI FIRMA
b) va fissato il termine perentorio di centoventi giorni, decorrente dalla	
scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di	JBAPEC
adesione, anche a mezzo di uno dei soggetti reclamanti, andranno depositati	Þa: ARI
nella Cancelleria del Tribunale ordinario di Palermo;	Emesso
c) va disposta la trasmissione di copia di quest'ordinanza, a cura della	LBERTC
Cancelleria di questa Sezione, al Ministero dello sviluppo economico per gli	ONINO
adempimenti di sua competenza, quali previsti dalla richiamata normativa.	IOLO AN:
Le parti vanno dunque rimesse innanzi al Tribunale ordinario di Pa-	RRACC
lermo per la prosecuzione del giudizio; alle stesse va quindi assegnato il ter-	Firmato Da: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA
5	Firma



mine di trenta giorni dalla comunicazione di quest'ordinanza per	r provvedere a
tale adempimento.	
Quanto, infine, alle spese del giudizio, la presente pronun	ncia determina
la revoca, <i>ipso iure</i> , della relativa statuizione di primo grado;	in ordine alle
spese di quella fase, quindi, deciderà il Tribunale a conclusione	e del processo,
in base all'esito dello stesso. Le spese di questa fase del giudizio	o, invece, van-
no poste a carico di Amam e di Generali Italia Spa, in quanto	soccombenti,
come statuito in dispositivo.	
P. Q. M.	969686p
La Corte, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di	Palermo del Palerm
l'ordinanza del 5 febbraio-2 marzo 2020:	9126934
1) dichiara l'ammissibilità dell'azione di classe proposta	a dal Comitato
di Messina dell'Unione Nazionale Consumatori e dal Coordinan	nento delle as-
sociazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di c	onsumatori ed E
enti (Codacons), odierni reclamanti, con atto di citazione dat	tato 15 marzo
2019;	FIRMA
2) assegna ai medesimi reclamanti il termine di trenta gio	orni, decorren-
te dalla comunicazione del presente provvedimento, per la publ	olicazione del-
lo stesso (a loro cura e spese) su due quotidiani, a diffusione l'u	orni, decorren-
l'altro locale;	Emesso
3) specifica che l'oggetto del giudizio è costituito dai dir	itti individuali
degli utenti del servizio idrico del Comune di Messina, asse	eritamente lesi
dall'omessa attivazione del sistema di interscambio delle font	itti individuali eritamente lesi i di approvvi- so dal 24 otto-
gionamento e quindi dalla mancata erogazione del servizio stess	so dal 24 otto-
bre al 3 novembre 2015;	Da: PO
	Firmato



	4) fissa il termine perentorio di centoventi giorni, decorrente dalla sca-	
	denza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di ade-	
_	sione, anche a mezzo di uno dei soggetti reclamanti, andranno depositati nella	
	Cancelleria del Tribunale ordinario di Palermo;	
	6) dispone la trasmissione di copia di quest'ordinanza, a cura della	
	Cancelleria di questa Sezione, al Ministero dello sviluppo economico per gli	
	adempimenti di sua competenza, quali previsti dal 9° comma dell'art. 140 bis	
	del Codice del consumo;	
_	7) rimette le parti innanzi al Tribunale ordinario di Palermo per la pro-	969686
	secuzione del giudizio, assegnando alle stesse il termine di trenta giorni dalla	FIRMA QUALIFIÇATA Serial#: 5154a2bc8bq912693d7a4ed4fq98969b
	comunicazione di quest'ordinanza per provvedere a tale adempimento;	1912693c
	8) condanna Amam e Generali Italia Spa, in persona dei rispettivi le-	4a2bc8bi
	gali rappresentanti <i>pro tempore</i> , al rimborso, ai reclamanti, delle spese di que-	rial#: 515
	sta fase del giudizio, che liquida in complessivi €3.777,00, di cui €777,00 per	CATA Se
	spese vive ed €3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di leg-	QUALIFI
	ge.	
	Si comunichi.	ER CA D
	Palermo, 7 dicembre 2020	a: ARUBAPEC PER CA
	Il Presidente rel. est.	Da: ARUE
	Antonino Liberto Porracciolo	] ossəw
	Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e	Firmato Da: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO
	sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato	PLO ANT
	disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dal-	RRACCIC
	la l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive mo-	Da: POF
		Firmatc



difiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro		
della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.		
	1000	q69686
		a4ed4tq
		912693a <sub>/</sub>
	, c	a2bc8bus
		al#: 5154
		TA Senia
		JALIFIÇ
		IRMA P
		CA U
		PEC PE
	<u> </u>	ARUBA
	•	iesso ija:
	C	RIOEM
		NO LIBE
		Firmato Da: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO Emesso pa: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFIÇATA Selial#: 5154a2bc8b0912693d7a4ed4fd98969b
		CCIGEO
		. POKKA
		mato Da.
	Ë	Ξ

